

Comune di Riccione

Provincia di Rimini



SETTORE URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA - AMBIENTE

PIANO PARTICOLAREGGIATO DELL'ARENILE -IV° VARIANTE 2015-

STESURA APPROVATA

ELABORATO N°23

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

Maggio 2015

ADOZIONE: Delibera di G.C. n. 274 del 01/08/2013	APPROVAZIONE: Delibera di G.C. n. del
---	--

Il Sindaco:	Renata Tosi
L'Assessore Urbanistica:	Roberto Cesarini
Il Segretario Generale:	Giuseppina Massara
Il Dirigente:	Daniele Salvatori

COORDINATORE E PROGETTISTA:	Arch. Mirna Bertuccini
COLLABORATORI:	Arch. Annalisa Schiano Segr. Amm. Loredana Raffaelli
SUPPORTO INFORMATICO:	Ing. Giorgio Ovani

OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI ALLA 4° VARIANTE AL PIANO DELL'ARENILE: BOZZA

n.	nome	Zona/bar	Prot.	data
1	<p>BAR TABEPNA di Montebelli Giuseppe &c. s.n.c.;</p> <p>BAR NANCY di Montebelli Andrea & c. s.n.c.;</p> <p>BAR JOLLY di Baldaccioni Adamo & c.</p> <p>Chiede:</p> <p>1) Che anche nel tratto di Arenile compreso tra il Porto e P.le Ceccarini, ci si possa adeguare al PPA, nelle aree già in CDM dei titolari dei Bar-Ristorante per le quantità in queste realizzabili, senza dovere obbligatoriamente procedere all'arretramento delle strutture mediante scambio di aree con i bagnini confinanti.</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) Non pertinente: la richiesta contrasta con le disposizioni, vincolanti, contenute nel parere del STB relativo alla III° Variante al PPA.</p>	<p>BAR TABEPNA BAR NANCY BAR JOLLY</p>	38138	17/10/2013

<p>2</p>	<p>RONDINA FLAVIO ASD. Presidente Vela Club Marano;CIANCIOSI DAVIDE Presidente Surfing Club Riccione;ADAMO DANIELE Presidente Centro Velico Città di Riccione.</p> <p>Chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Che dal momento che la proprietà dei manufatti resterà pubblica, le Società Sportive che risulteranno aggiudicatari siano esonerate dal pagamento dei contributi concessori di U1, U2 e del Costo di Costruzione; 2) Per la stessa ragione, l'Ente Pubblico fornisca già gli allacci regolari alle varie utenze; 3) Che la durata di godimento della Convenzione sia non inferiore ad anni 30+30 rinnovabile tacitamente e che in caso di dismissione obbligatoria questa sia tutta a carico dell'Ente Pubblico; 4) Che per analoga ragione le spese relative ai soli consumi di acqua ed energia elettrica delle docce e dei servizi esterni al manufatto ad uso della Società Sportiva siano a carico dell'Ente Pubblico; 5) Che vengano riconfermati i corridoi di atterraggio riportati sulla Tav. 18bis e di non limitarne l'uso con divieti di calendario o orario. 6) Che la tipologia dei moduli venga modificata come da disegni allegati (che prevedono solo nel modulo da 30mq.e crescendo in proporzione sugli altri moduli, un aumento di superficie a bagni interna al manufatto ad uso esclusivo delle Società di 15 mq., di un portico di 6,25 mq. E di un pergolato di 18 mq.); <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' accolta: i manufatti rientrano tra quelli di cui all'art 31 comma 1 lettera h) della LR 15/13. 2) E' respinta in quanto tali costi rientrano nelle urbanizzazioni al diretto servizio dell'insediamento necessarie per poter installare il manufatto; 3) E' respinta in quanto deve essere garantita la temporaneità dei manufatti. Termini più precisi verranno stabiliti nell'evidenza pubblica che verrà emessa in attuazione del presente disposto; Si rammenta, tuttavia, che, a seguito del parere espresso dalla Provincia sulla necessità di prevedere come temporanee tutte le superfici aggiuntive previste dalla IV° variante al Piano, la convenzione, la cui durata verrà specificata in sede di bando, prevederà l'obbligo di rimozione dei manufatti al termine di ogni stagione balneare e la reinstallazione all'inizio di quella successiva; 4) E' respinta in quanto tali costi rientrano nella gestione per servizio posto alla base della gara per poter installare i manufatti; 5) E' respinta in quanto il mantenimento della balneazione delle spiagge libere costituisce un principio ineludibile; 6) E' parzialmente accolta in quanto la tipologia del manufatto disposta dal piano resta vincolante ma può essere variato il carattere morfologico e la ripartizione interna degli spazi in funzione delle specifiche attività svolte dalle Associazioni Sportive. Lo schema tipologico predeterminato è volto a garantire il minor impatto ambientale possibile delle strutture dando atto peraltro che la qualità architettonica e prestazionale del manufatto potrà costituire elemento di valutazione in sede di gara; 	<p>Generale</p>	<p>39073</p>	<p>24/10/2013</p>
-----------------	--	-----------------	--------------	-------------------

3	<p>ANGELINI GIANNI ; DEL BIANCO MARIA CRISTINA.</p> <p>Chiede: 1) Di modificare il punto 16 dell'All."D" alle NTA prevedendo che il chioschetto venga realizzato da una Società di gestione composta da 2 bagnini confinanti e da uno dei Bar più vicini posizionando il manufatto a cavallo tra le aree in Concessione ai 2 bagnini coinvolti.</p> <p>Controdeduzioni: 1) E' respinta in quanto contraria al principio di pianificazione teso a costituire una società esclusivamente tra due soggetti operanti sull'arenile ovvero un bagnino e un barista, e non più di due soggetti;</p>	ZONA 64; ZONA 63.	39118	25/10/2013
4	<p>VAGNINI FABRIZIO Presidente CONFESERCENTI</p> <p>Chiede: 1) Relativamente al punto 16 dell'All."D" alle NTA Che di Società di Gestione ne venga prevista una sola anche per i Bar; 2) Che la possibilità di accesso al suddetto punto 16 dell'All."D" alle NTA sia data solamente a chi si adegua al Piano; 3) Che venga reintrodotta l'ultimo comma del punto 16 dell'All."D" alle NTA (parcheggi dotazionali, standards, ecc. - prima del paragrafo relativo al <i>merchandising</i>); 4) Che la IV° Variante al PPA venga approvata dal Consiglio Comunale e non dalla Giunta;</p> <p>Controdeduzioni: 1) Non pertinente in quanto la forma della società di gestione non è oggetto della presente Variante; 2) E' respinta in quanto in contrasto con i principi di piano e in quanto non è non oggetto della presente variante, si precisa inoltre che l'integrazione introdotta in adozione:"a scelta" costituisce solo una precisazione lessicale di quanto già vigente; 3) E' respinta in quanto trattandosi di attività secondaria dello stabilimento balneare non rientra nell'ambito di applicazione della citata disposizione ai sensi dell'Art.4, comma 5 della LR 14/03. 4) Non pertinente in quanto finalizzata ad osservare un procedimento (e non una norma). Le competenze della G.C. ad approvare strumenti attuativi sono state ridefinite dalla L.n. 135/2012.</p>	Generale	39190	25/10/2013

5	<p>CASADEI NOVARO</p> <p>Chiede: 1) Che il posizionamento della tenda annessa al chiosco del bagnino, Art.6, 7° comma, All."D" alle NTA, venga lasciato libero, a discrezione del bagnino;</p> <p>Controdeduzioni: 1) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variante</p>	Zona 35b	39221	25/10/2013
6	<p>GEOM. ELVIO MONTANARI.</p> <p>Chiede: 1) Il "tetto suono" previsto all'Art. 19.5 delle NTA abbia un'altezza max. di m. 3.50 anziché m.3.00.</p> <p>Controdeduzioni: 1) E' accolta;</p>	Generale	39342	28/10/2013
7	<p>SPAGNA RICCARDO</p> <p>Chiede: 1) Che la zona di arenile individuata come:" area oggetto di contenzioso in itinere" sulla tav. 7B, larga m. 30.00 sia dimensionata di m.35.00.</p> <p>Controdeduzioni: 1) E' accolta;</p>	Generale	39343	28/10/2013

8	<p>BRUNO BIANCHINI Presidente ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI RICCIONE</p> <p>Chiede:</p> <p>1) All'Art. 6 comma 9 punto 7), che la frase: "Là dove esistano due ingressi alle CDM già autorizzati all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti" venga sostituita con la seguente: "Là dove esistano due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti"</p> <p>2) All'Art.12: Suddivisione dell'Arenile per Attività Funzionali, ultimo comma di inserire prima delle parole : "...Enti Pubblici, Associazioni e privati ..." la dicitura : " previa espressa autorizzazione del concessionario della CDM interessata";</p> <p>3) All'art. 12.1, 3° comma, si chiede di sostituire il comma stesso con quello dell'ordinanza balneare in materia di divieto di circolazione sull'arenile di veicoli a motore;</p> <p>4) All'art. 12.2 di prevedere l'estensione massima della tenda sul capanno del bagnino diventi di m. 3.50 anziché m. 3.00;</p> <p>5) All'art. 12.3, 5° comma, si chiede che venga raddoppiato l'indice acqueo per la realizzazione delle piscine portandolo da mq.2 per ogni metro di fronte-mare CDM a mq. 4;</p> <p>6) All'art. 12.3, 7° comma si chiede di avere la possibilità di coprire i vani tecnici delle piscine con materiale impermeabile tipo PVC al fine di preservarne la funzionalità;</p> <p>7) All'art 12.3, 9° comma, si chiede di eliminare, ove ripetuta, la frase contenente l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare in quanto già contenuta sull'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>8) All'art. 12.3, 12° comma si chiede di specificare che le attrezzature balneari passano restare in sito durante i mesi invernali se l'operatore interessato aderisce al calendario di manifestazioni invernali: " in deroga alle normative vigenti";</p> <p>9) All'art. 12.3, 16° comma, si chiede di eliminare il principio della prevenzione riguardante la possibilità di scelta per le aree tematiche;</p> <p>10) All'art. 12.3, 13° comma si chiede di sostituire la dicitura : "Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature...." Con la seguente: " In caso di sostituzione o nuovo acquisto delle attrezzature";</p> <p>11) All'art 28.2, ultimo comma, si chiede di modificare l'altezza dei pannelli frangivento a protezione delle docce da m.1.60 a m. 1.70 fino a m. 2.00;</p> <p>12) All'art. 37, 1° comma <u>Plance</u>, ora soppresso, si chiede che venga ripristinata e aumentato l'indice che consentiva la posa una plancia di mq. 0.70 ogni m. 15 di fronte lineare di concessione fino alla medesima quantità ogni m. 10 di fronte lineare di concessione;</p> <p>13) All'art. 37 bis, si chiede che la segnaletica di sicurezza e delle attrezzature offerte invece di essere uniformata sia lasciata alla libera fantasia imprenditoriale dei singoli concessionari;</p>	Generale	39378	28/10/2013
---	---	----------	-------	------------

	<p>ALLEGATO “D”</p> <p>14) Al punto 3 si chiede di che la frase: “Là dove esistano due ingressi alle CDM già autorizzati all’interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti” venga sostituita con la seguente: “Là dove esistano due ingressi alle CDM all’interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti”;</p> <p>15) Al punto 5 si chiede di poter pavimentare tutte le aree polifunzionali a discrezione dell’operatore;</p> <p>16) Al punto 6 e all’ art. 12.2 , 8° comma delle NTA si chiede che la tenda del capanno del bagnino non sia retrattile ma supportata da montanti a terra perché non creano ostruzione visiva;</p> <p>17) Al punto. 6 si chiede che la tenda davanti al chiosco del bagnino sia portata da un max. di m. 3.00 a m. 350;</p> <p>18) Al punto. 6 si chiede che dopo le parole :”...in alternativa, previa autorizzazione sismica...” venga aggiunto :” ...ove richiesta” ; si chiede che venga corretto in tal senso anche l’art 12.2, 8° comma delle NTA;</p> <p>19) Al punto. 6. là dove si dice:” limitatamente agli ombreggiamenti davanti alle cabine e alle tende poste sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino, qualora già esistenti, dovranno essere adeguati alle disposizioni sopra menzionate prima della stagione 2013”, venga rimosso il termine temporale o venga posticipato;</p> <p>20) Al punto 7 si chiede di sostituire la dicitura : “Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature...” Con la seguente: “ In caso di sostituzione o nuovo acquisto delle attrezzature”;</p> <p>21) Al punto 7 si chiede di eliminare, ove ripetuta, la frase contenente l’obbligo di rimozione al termine della stagione balneare in quanto già contenuta sull’autorizzazione paesaggistica;</p> <p>22) Al punto 8 e all’art. 28.2 delle NTA si chiede di modificare l’altezza dei pannelli frangivento a protezione delle docce da m.1.60 a m. 1.70 fino a m. 2.00;</p> <p>23) Al punto 9 si chiede di poter mantenere anche nei mesi invernali le pannellature a chiusura degli spazi ciechi, scoperti all’interno delle greche;</p> <p>24) Al punto 10 si chiede di ripristinare la norma che prevedeva la copertura dei cicli e motocicli o, in alternativa, che non sia retroattiva, potendole mantenere là dove realizzate;</p> <p>25) Al punto 16 si chiede che venga spostata una virgola;</p> <p>26) Al punto 16 si chiede che il bagnino possa realizzare la società unica di gestione solo in via prioritaria con uno dei due bar più vicini ma che in subordine possa realizzarla con qualunque bar posto sull’arenile o anche solo tra bagnini; in subordine si chiede che sia possibile realizzare il manufatto di mq.9 a confine tra due bagnini e uno dei due bar confinanti;</p> <p>27) si chiede di rivedere gli indici acquei per il dimensionamento di piscine nonché l’obbligo di alternanza di queste tra gli stabilimenti;</p> <p>28) si chiede la possibilità di coprire durante i mesi invernali vasche e piscine con PVC;</p> <p>29) si chiede che la superficie delle vasche idromassaggio venga scomputata dal calcolo complessivo dello specchio acqueo;</p>			
--	--	--	--	--

<p>30) si chiede di poter chiudere le piscine e le vasche con strutture leggere e amovibili prima dell'inizio della stagione balneare (aprile e maggio) e dopo la sua fine (settembre e ottobre) per destagionalizzare;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione</p> <p>2) Implicitamente accolta: viene precisato ad ogni modo "previo assenso dei/l concessionari/o.</p> <p>3) E' respinta in quanto le due discipline attengono ad aspetti comuni ma complementari e non sovrapponibili: l'accesso all'arenile rimane vietato salvo l'eccezione introdotto nell'ordinanza (che questi siano spenti e spinti a mano)</p> <p>4) E' respinta in quanto si ritiene che estendere il limite vigente possa portare detrimento all'immagine complessiva dello stabilimento, oltre che discutibili effetti all'illuminamento delle finestrate sottese;</p> <p>5) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione. Tale indice è stato concordato a suo tempo con la Regione e la Soprintendenza dopo il periodo di "Sperimentazione";</p> <p>6)) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; la disciplina preciserà ad ogni modo ciò che è già implicito ovvero che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: <i>"I vani tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l'aspetto naturale dei luoghi."</i>; pare anche doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all'interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>7) Parzialmente accolta: pur confermando la disposizione si introduce la precisazione <i>"sempre che non intervengano disposizioni sovraordinate che ne consentano la permanenza"</i> ;</p> <p>8) E' implicitamente accolta: il PPA a detta le regole per l'utilizzazione della spiaggia. Si ritiene che le norme esprimano con chiarezza che sarà l'ordinanza invernale a regolamentare gli interventi e le attività ammesse senza necessità di "deroga";</p> <p>9) E' respinta in quanto costituisce un principio di pianificazione differenziare l'offerta delle aree tematiche al fine di arricchire i servizi offerti.</p> <p>10) E' respinta in quanto costituisce un obiettivo della variante recuperare il valore paesaggistico dell'arenile attraverso l'utilizzazione di cromatismi e materiali che rimandino alla vocazione balneare dell'area;</p> <p>11) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>12) Parzialmente Accolta: si ripristina in comma cassato in sede di adozione;</p> <p>13) E' respinta in quanto la norma mira a uniformare il carattere informativo su tutta la spiaggia affinché sia facilitata la lettura da parte degli utenti anche per ragioni di sicurezza.</p> <p>ALLEGATO "D"</p>			
--	--	--	--

	<p>14) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>15) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>16) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>17) E' accolta;</p> <p>18) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>19) E' accolta;</p> <p>20) E' respinta in quanto costituisce un obiettivo della variante recuperare il valore paesaggistico dell'arenile attraverso l'utilizzazione di cromatismi e materiali che rimandino alla vocazione balneare dell'area;</p> <p>21) Parzialmente accolta: pur confermando la disposizione si introduce la precisazione "<i>sempre che non intervengano disposizioni sovraordinate che ne consentano la permanenza</i>".</p> <p>22) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>23) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>24) E' parzialmente accolta: sono fatte salve le coperture cicli e motocicli regolarmente autorizzate senza implementazione delle stesse;</p> <p>25) E' respinta in quanto l'eliminazione della virgola rende la frase non aderente al significato che vuole essere attribuito agli spazi chiusi "residui" (ovvero aggiuntivi in adeguamento al Piano);</p> <p>26) Non pertinente in quanto la forma della società di gestione non è oggetto della presente Variante.</p> <p>27) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione. Tale indice è stato concordato a suo tempo con la Regione e la Soprintendenza dopo il periodo di "Sperimentazione";</p> <p>28)) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione: la disciplina preciserà ad ogni modo ciò che è già implicito ovvero che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: "<i>I vani tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l'aspetto naturale dei luoghi</i>"; pare doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all'interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>29) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>30) Implicitamente accolta nei limiti stabiliti dalla variazione proposta (max. 300 mq. di superficie coperta temporanea) al fine di evitare la proliferazione di manufatti temporanei sull'arenile che possano determinare detrimento del valore paesaggistico del "Mare d'inverno".</p>			
--	--	--	--	--

9	<p>CALDARI STEFANO - CONFCOMMERCIO</p> <p>Chiede:</p> <p>1) All'art. 6 si chiede che il plafond (600mq. complessivi) venga totalmente speso tutto per favorire particolari progetti, con temporaneità inferiore a 6 mesi, che per valenza architettonica, innovazione e attrattività turistica rappresentano il marketing territoriale del programma annuale di destagionalizzazione;</p> <p>2) All'art. 12.3 che il coefficiente di mq.2 per ogni metro lineare di fronte-concessione venga raddoppiato e che nel calcolo complessivo dello specchio acqueo vengano scomutate le vasche idromassaggio;</p> <p>3) All'art 12.3 si chiede che dopo il 7° comma venga aggiunto:” I vani tecnici delle piscine potranno essere coperti in materiale impermeabile quale PVC, al fine di preservare la funzionalità del materiale presente all'interno degli stessi”;</p> <p>4) All'art. 12.3, 9° comma si chiede di eliminare, ove ripetuta, la frase contenente l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare in quanto già contenuta sull'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>5) All'art. 12.3, 19° comma, si chiede che, in base al principio dell'alternanza delle aree tematiche, gli stabilimenti balneari privi di piscina:” possano integrare la loro offerta attraverso la dotazione di aree specifiche di servizi alla persona (centro benessere), consentendo anche la realizzazione di spazi adeguati a tale scopo in un'ottica di incremento dei servizi stessi.”</p> <p>6) All'art. 12.5 si chiede di poter aggiungere il 2° ingresso per tutti i bagnini;</p> <p>7) Si chiede la possibilità di creare le condizioni idonee, all'interno della superficie in CDM di ogni stabilimento balneare, per il ricovero dei cassonetti per la raccolta differenziata, suggerendo, sempre dove possibile, la realizzazione degli stessi in soluzione interrata;</p> <p>8) Si chiede che all'interno di ogni CDM a stabilimento balneare sia prevista la possibilità di creare un'area delimitata ed adibita al posizionamento di rastrelliere per il parcheggio di biciclette;</p> <p>9) all'art. 7 dell'All. “D” si chiede di eliminare la seguente frase:”<i>tutte le attrezzature sopra menzionate sono di carattere precario e dovranno essere rimosse al termine della stagione balneare</i>”</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) Parzialmente accolta. In quanto viene introdotta la possibilità per particolari opere dettate da esigenze contingenti e non ripetitive di insediare e rimuovere le suddette opere x 90 gg. (compreso montaggio e smontaggio);</p> <p>2) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione. Tale indice è stato concordato a suo tempo con la Regione e la Soprintendenza dopo il periodo di “Sperimentazione”;</p> <p>3) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione: la disciplina preciserà ad</p>	Generale	30379	28/10/2013
---	--	----------	-------	------------

	<p>ogni modo ciò che è già implicito ovvero che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: <i>“I vani tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l’aspetto naturale dei luoghi.”</i>; pare doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all’interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>4) Parzialmente accolta: pur confermando la disposizione si introduce la precisazione <i>“sempre che non intervengano disposizioni sovraordinate che ne consentano la permanenza”</i> ;</p> <p>5) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; si precisa inoltre che le aree tematiche devono sottostare ad ogni modo al principio dell’alternanza tra le zone, e il centro benessere è una di queste;</p> <p>6) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>7) Non pertinente in quanto no oggetto della presente variazione; si precisa tuttavia, che tale aspetto verrà affrontato nel prossimo Piano dell’Arenile 2015;</p> <p>8) E’ implicitamente accolta accolta: si rileva che ciò è già ammesso dalla disciplina vigente;</p> <p>9) E’ respinta in quanto contraria agli obiettivi di piano;</p>			
10	<p>DAVIDE GALVANI Presidente C.N.A. DI RICCIONE</p> <p>Chiede:</p> <p>1) All’art.12.3 aggiungere: “è possibile cumulare la superficie complessiva delle insegne esistenti e autorizzate, in un’unica insegna da installare anche sui frontalini a schermatura degli impianti tecnologici a tetto;</p> <p>2) All’art. 4 dell’All. “D” si chiede di inserire prima del punto finale e dopo le parole: “...superficie max. 3,24...”, la seguente dicitura:” ...al netto dei muri.”;</p> <p>3) All’art. 7 dell’All. “D” si fa notare che la corda a maglie per la delimitazione dell’area bimbi è scalabile, si chiede di eliminare tale previsione;</p> <p>4) All’art. 12.3 , dell’All. “D” si chiede togliere l’obbligo, al rinnovo delle autorizzazioni ambientali, per i giochi di installarli in legno e di colori tenui consoni all’ambiente;</p> <p>5) All’art.11 dell’All. “D” si chiede di poter realizzare il frontalino perimetrale se inesistente;</p> <p>6) All’art. 11 dell’All. “D” nel paragrafo <u>Cabine</u> gi aggiungere “ mantenendo le altezze esistenti”;</p> <p>7) All’art. 12 dell’All. “D” si chiede che i Bar possano avere non solo la piazza a mare ma su più fronti;</p> <p>8) All’art. 13, 1° comma, punto b) si chiede di togliere la prescrizione dell’altezza pari a m. 2.40 per le pannellature delle verande già autorizzate dell’All. “D”;</p> <p>9) All’art. 14 si chiede di poter mantenere in sito l’intelaiatura portante delle verande invernali previste per la destagionalizzazione;</p> <p>10) All’art.14 si chiede di poter aggiungere la possibilità di chiusura verticale leggera per i pergolati e le tettoie esistenti;</p> <p>11) All’art. 16 dell’All. “D” si chiede di aggiungere ai 9mq. per il chioschetto anche i servizi</p>	Generale	39380	28/10/2013

<p>minimi richiesti (bagno e deposito);</p> <p>12) All'art. 16 2° comma, dell'All. "D" si chiede cancellare la frase:" qualora la realizzazione del manufatto sia nell'ambito del progetto di adeguamento al Piano.";</p> <p>13) All'art. 16 dell'All"D" si chiede per i bagnini di evitare la società unica digestione e di avere solo l'assenso scritto di uno dei bar adiacenti; in sub ordine, anettere alla richiesta di Permesso di costruire una dichiarazione di accordo tra barista e bagnino prima del rilascio dello stesso;</p> <p>14) All'art. 16, 5° comma si chiede di sostituire la Frase:"...obbligo di ripristino dello stato de luoghi antecedente alla costituzione della Società di Gestione..." con: "... obbligo di ripristino della destinazione d'uso compatibile con lo stabilimento balneare..." e di cancellare i resto della frase;</p> <p>15) All'art. 16, alla fine del 5°comma, aggiungere: " detto chiosco potrà essere ricavato anche all'interno di manufatti esistenti nel rispetto dei requisiti di legge;</p> <p>16) All'art.2, dal 5° comma in poi, delle NTA si chiede di prevedere che tutti i giochi e in particolare quelli grandi possano essere lasciati sulla spiaggia anche in inverno solo mediante una comunicazione del concessionario all' Ufficio demanio senza altre formalità;</p> <p>17) All'art. 19 delle NTA, si chiede di prevedere che gli stabilimenti balneari confinanti con i locali d'intrattenimento serale siano autorizzati, per tutelarsi dalle incursioni improprie, a chiudere tutti gli ingressi alle spiagge;</p> <p>18) Dato che nei bagni che si ristrutturano vengono realizzati molteplici impianti tecnologici che necessitano di protezioni sia per ragioni di sicurezza che per la sovraesposizione agli agenti atmosferici si chiede di prevedere la possibilità di schermare e proteggere i predetti impianti con pannelli, armadiature e simili senza che costituiscano superficie;</p> <p>19) Si chiede che i bagnini confinanti con le spiagge libere possano perimetrale a m. 1,50, internamente alle spiagge libere. con pali e corda per evitare che i fruitori delle spiagge libere disturbino i loro clienti;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) E' implicitamente accolta: la disciplina consente di cumulare la superficie complessiva (regolamento delle insegne Titolo VIII° NTA di PPA);</p> <p>2) E' parzialmente accolta: viene aggiunta "per una superficie coperta complessiva pari a mq. 4.0" ;</p> <p>3) E' parzialmente accolta: dopo la parola 1.20 circa si inserisce " <i>e comunque nel rispetto delle norme di sicurezza</i>";</p> <p>4) E' respinta in quanto costituisce un obiettivo della variante recuperare il valore paesaggistico dell'arenile attraverso l'utilizzazione di cromatismi e materiali che rimandino alla vocazione balneare dell'area;</p> <p>5) E' implicitamente accolta in quanto la norma già lo consente;</p> <p>6) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>7) E' respinta in quanto si ritiene la disciplina introdotta del tutto coerente con gli obiettivi del Piano rammentando, peraltro, che nelle Concessioni Demaniali di ognuno è specificatamente individuata la piazza a mare (area perimetrata A);</p>			
--	--	--	--

<p>8) E' respinta in quanto si ritiene la disciplina vigente coerente con gli obiettivi di tutela</p> <p>9) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; si rammenta tuttavia, che tale norma è stata prevista nella III° Variante al PPA in quanto finalizzata a destagionalizzare le attività esistenti con obbligo tassativo di rimozione di tutto il manufatto prima dell'inizio della nuova stagione balneare pena la riscossione della fidejussione così come specificato all'art. 14;</p> <p>10) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>11) E' implicitamente accolta: la norma adottata aggiunge l'opportunità per gli operatori di indicare nell'ambito del progetto di realizzazione del chiosco quelli che sono i servizi correlati per la gestione;</p> <p>12) E' respinta in quanto si ritiene del tutto ammissibile che il manufatto possa essere realizzato anche da parte di coloro che si adeguino al piano;</p> <p>13) E' respinta in quanto la Società Unica di Gestione si ritiene un requisito imprescindibile per avviare l'auspicato processo di fusione delle concessioni, cosa che evidentemente risulta oltremodo lontana se fondata su semplici accordi. Risulta in questo senso del tutto evidente che l'accordo non può essere sufficiente neppure sotto il profilo edilizio;</p> <p>14) E' respinta in quanto implica una condizione normativa ben precisa contenuta nella disciplina urbanistica e come tale ineludibile per accertare la conformità del manufatto, con la conseguenza che lo scioglimento della società determina ipso facto una condizione di illegittimità edilizia che come tale, se non fosse espressamente previsto la possibilità di ripristinare lo stato dei luoghi antecedente alla costituzione, dovrebbe essere rimossa senza possibilità di ripristinare i servizi preesistenti (in ipotesi demoliti per la realizzazione del chiosco);</p> <p>15) E' respinta in quanto gli obiettivi del piano sono tesi al miglioramento dell'offerta turistica e alla riqualificazione edilizia con la conseguenza che pur non essendo impedito dalla norma, non è coerente con gli obiettivi del piano realizzare attività poste all'interno di strutture scarsamente qualificate e non adatte, dato che l'obiettivo non è quello di realizzare chioschetti ma una pluralità di offerte qualificate;</p> <p>16) E' respinta in quanto la permanenza dei giochi è legata all'attivazione (con conseguente autorizzazione) del calendario delle manifestazioni da eseguire durante la stagione invernale (che non necessariamente può prevedere il mantenimento dei giochi);</p> <p>17) E' respinta in quanto è contraria alle disposizioni regionali in materia di accessibilità alle spiagge;</p> <p>18)) E' parzialmente accolta nel senso che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: <i>"I vani tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l'aspetto naturale dei luoghi"</i>; pare doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all'interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>19) E' parzialmente accolta: al comma 8 dell'art. 13 verrà aggiunto: <i>" I bagnini confinanti con una spiaggia libera possono delimitare il confine di zona, mediante l'uso di pali in legno e corda sul confine della loro CDM;</i></p>			
---	--	--	--

11	<p>MANZI ENZO Presidente COOPERATIVA BAGNINI DI RICCIONE s.r.l.; CASTELLANI EMANUELA Presidente CONFARTIGIANATO RICCIONE; SANTI RENATO Presidente COOPERATIVA BAGNINI ADRIATICA.</p> <p>Chiede:</p> <p>1) All'art.6, punto 7 e al punto 3 dell'All."D" si chiede di sostituire la frase: "<i>Là dove esistano due ingressi alle CDM già autorizzati all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti</i>", con : "<i>là dove esistano alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti</i>"</p> <p>2) All'art.12 si chiede di aggiungere alla fine dell'ultimo comma, ma prima del punto:"<i>previo espressa autorizzazione del concessionario della CDM interessata;</i></p> <p>3) All'art.12.1, 3° comma si chiede di sostituire il comma stesso con quello dell'ordinanza balneare in materia di divieto di circolazione sull'arenile di veicoli a motore;</p> <p>4) All'art. 12.2 di prevedere l'estensione massima della tenda sul capanno del bagnino diventi di m. 3.50 anziché m. 3.00;</p> <p>5) All'art. 12.3 , 5° comma, si chiede che venga raddoppiato l'indice acqueo per la realizzazione delle piscine;</p> <p>6) All'art. 12.3, 7° comma si chiede di avere la possibilità di coprire i vani tecnici delle piscine con materiale impermeabile tipo PVC al fine di preservarne la funzionalità;</p> <p>7) All'art 12.3, 9° comma, si chiede di eliminare, ove ripetuta, la frase contenente l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare in quanto già contenuta sull'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>8) All'art. 12.3, 12° comma si chiede di specificare che le attrezzature balneari passano restare in sito durante i mesi invernali se l'operato interessato aderisce al calendario di manifestazioni invernali:" in deroga alle normative vigenti";</p> <p>9) All'art. 12.3, 16° comma, si chiede si chiede di eliminare il principio della prevenzione riguardante la possibilità di scelta per le aree tematiche;</p> <p>10) All'art. 12.3, 13° comma, delle NTA e al punto 7 dell'All."D" si chiede di sostituire la dicitura : "Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature...." Con la seguente: " In caso di sostituzione o nuovo acquisto delle attrezzature";</p> <p>11) All'art 28.2, ultimo comma, e al punto 8 dell'All."D" si chiede di modificare l'altezza dei pannelli frangivento a protezione delle docce da m.1.60 e m. 1.70 fino a m. 2.00;</p> <p>12) All'art. 37, 1° comma <i>Plance</i>, ora soppresso, si chiede che venga ripristinata e aumentato l'indice che consentiva la posa una plancia di mq. 0.70 ogni m. 15 di fronte lineare di concessione fino alla medesima quantità ogni m. 10 di fronte lineare di concessione;</p> <p>13) All'art. 37 bis, si chiede che la segnaletica di sicurezza e delle attrezzature offerte invece di essere uniformata sia lasciata alla libera fantasia imprenditoriale dell'imprenditore;</p> <p>Osservazioni all'All."D":</p>	Generale	39381	28/10/2013
----	---	----------	-------	------------

<p>14) Al punto. 3 e all'art 6, punto 7 delle NTA, che la frase: "Là dove esistano due ingressi alle CDM già autorizzati all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti" venga sostituita con la seguente: "Là dove esistano due ingressi alle CDM all'interno delle stesse alla data di approvazione del PPA, questi possono essere mantenuti";</p> <p>15) Al punto 5 si chiede di poter pavimentare tutte le aree polifunzionali a discrezione dell'operatore;</p> <p>16) Al punto 6 e all' art. 12.2 , 8° comma delle NTA e all'art 12.2, si chiede che la tenda del capanno del bagnino non sia retrattile ma supportata da montanti a terra perché non creano ostruzione visiva;</p> <p>17) Al punto 6 si chiede che la tenda davanti al chiosco del bagnino sia portata da un max. di m. 3.00 a m. 350;</p> <p>18) Al punto 6 e all'art 12.2, 8° comma delle NTA si chiede che dopo le parole : "...in alternativa, previa autorizzazione sismica..." venga aggiunto : " ...ove richiesta" ;</p> <p>19) Al punto 6. là dove si dice: " limitatamente agli ombreggiamenti davanti alle cabine e alle tende poste sul fronte, lato mare, del chiosco del bagnino, qualora già esistenti, dovranno essere adeguati alle disposizioni sopra menzionate prima della stagione 2013", venga rimosso il termine temporale o venga posticipato;</p> <p>20) al punto 7 si chiede di sostituire la dicitura : "Al rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche tutte le attrezzature..." Con la seguente: " In caso di sostituzione o nuovo acquisto delle attrezzature" ;</p> <p>21) al punto 7 si chiede di sopprimere, ove ripetuta, la frase contenente l'obbligo di rimozione al termine della stagione balneare in quanto già contenuta sull'autorizzazione paesaggistica;</p> <p>22) al punto.8 e all'art. 28.2 delle NTA si chiede di modificare l'altezza dei pannelli frangivento a protezione delle docce da m.1.60 e m. 1.70 fino a m. 2.00;</p> <p>23) al punto 9 si chiede di poter mantenere anche nei mesi invernali le pannellature a chiusura degli spazi ciechi, scoperti all'interno delle greche;</p> <p>24) al punto 10 si chiede di ripristinare la norma che prevedeva la copertura dei cicli e motocicli o, in alternativa, che non sia retroattiva, potendole mantenere là dove realizzate;</p> <p>25) al punto 16 ...si chiede di spostare una virgola all'interno del periodo: "...solo ed esclusivamentedi adeguamento al Piano" ;</p> <p>26) al punto 16 si chiede che il bagnino possa realizzare la società unica di gestione solo in via prioritaria con uno dei due bar più vicini ma che in subordine possa realizzarla con qualunque bar posto sull'arenile o anche solo tra bagnini; in subordine si chiede che sia possibile realizzare il manufatto di mq.9 a confine tra due bagnini e uno dei due bar confinanti;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>2) E' accolta: viene integrato di seguito il disposto con "previa espressa autorizzazione del concessionario della CDM interessata";</p> <p>3) E' respinta in quanto le due discipline attengono ad aspetti comuni ma complementari e non</p>			
---	--	--	--

<p>sovrapponibili: l'accesso all'arenile rimane vietato salvo l'eccezione introdotto nell'ordinanza (che questi siano spenti e spinti a mano)</p> <p>4) E' accolta in quanto si ritiene che estendere il limite vigente non possa portare detrimento all'immagine complessiva dello stabilimento;</p> <p>5) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; si precisa tuttavia, che tale indice è stato concordato a suo tempo con la Regione e la Soprintendenza dopo il periodo di "Sperimentazione";</p> <p>6) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; tuttavia verrà precisato che la disciplina ciò è già implicito ovvero che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: <i>"I vani tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l'aspetto naturale dei luoghi."</i>; pare doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all'interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>7) Parzialmente accolta: pur confermando la disposizione si introduce la precisazione <i>"sempre che non intervengano disposizioni sovraordinate che ne consentano la permanenza"</i> ;</p> <p>8) E' implicitamente accolta: il PPA a detta le regole per l'utilizzazione della spiaggia. Si ritiene che le norme esprimano con chiarezza che sarà l'ordinanza invernale a regolamentare gli interventi e le attività ammesse senza necessità di "deroga";</p> <p>9) E' respinta in quanto costituisce un principio di pianificazione differenziare l'offerta delle aree tematiche al fine di arricchire i servizi offerti;</p> <p>10) E' respinta in quanto costituisce un obiettivo della variante recuperare il valore paesaggistico dell'arenile attraverso l'utilizzazione di cromatismi e materiali che rimandino alla vocazione balneare dell'area;</p> <p>11) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione</p> <p>12) Accolta: si ripristina in comma cassato in sede di adozione;</p> <p>13) E' respinta in quanto la norma mira a uniformare il carattere informativo su tutta la spiaggia affinché sia facilitata la lettura da parte degli utenti anche per ragioni di sicurezza</p> <p>Controdeduzioni all'Al."D":</p> <p>14) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>15) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>16) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>17) E' accolta;</p> <p>18) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>19) E' accolta: si sposta il termine a "prima della stagione 2015";</p> <p>20) E' respinta in quanto costituisce un obiettivo della variante recuperare il valore paesaggistico dell'arenile attraverso l'utilizzazione di cromatismi e materiali che rimandino alla vocazione balneare dell'area;</p>			
---	--	--	--

	<p>21) Parzialmente accolta: pur confermando la disposizione si introduce la precisazione “<i>sempre che non intervengano disposizioni sovraordinate che ne consentano la permanenza</i>”;</p> <p>22) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione ;</p> <p>23) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione;</p> <p>24) E’ parzialmente accolta: sono fatte salve le coperture cicli e motocicli regolarmente autorizzate senza implementazione delle stesse;</p> <p>25) E’ respinta in quanto l’eliminazione della virgola rende la frase non aderente al significato che vuole essere attribuito agli spazi chiusi “residui” (ovvero aggiuntivi in adeguamento al Piano);</p> <p>26) Non pertinente in quanto la forma di gestione non è oggetto della presente Variante;</p>			
12	<p>LEARDINI VINCENZO</p> <p>Chiede:</p> <p>1) al punto 16 dell’All.”D” chiede di prevedere accanto al chiosco per la somministrazione di cibi e bevande una superficie di somministrazione aggiuntiva per ragioni di qualità dei servizi offerti;</p> <p>2) All’art. 12.3, 5° comma, si chiede che venga raddoppiato l’indice acqueo per la realizzazione delle piscine portandolo da mq.2 per ogni metro di fronte-mare CDM a mq. 4 e di scomputare le vasche idromassaggio da l conteggio totale;</p> <p>3) All’art. 12.3, 7° comma si chiede di avere la possibilità di coprire i vani tecnici delle piscine con materiale impermeabile tipo PVC al fine di preservarne la funzionalità per una superficie di 10 mq.;</p> <p>4) manca una normativa che preveda una soluzione per parcheggio biciclette;</p> <p>5) manca una normativa per il ricovero dei cassonetti per la raccolta differenziata;</p> <p>6) si chiede di poter pavimentare tutte le aree polifunzionali a discrezione dell’operatore;</p> <p>7) si chiede di aumentare le superfici chiuse per il “mare d’inverno” per poter coprire piscine, vasche e attrezzature varie;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) E’ respinta in quanto i chioschetti sulla spiaggia sono funzionali ad una somministrazione di alimenti e bevande veloce per i clienti dello stabilimento senza spostarsi nelle strutture già esistenti, attrezzate per fornire servizi di maggiore qualità, adibite a bar-ristorante. L’introduzione di superfici aggiuntive è contraria allo spirito della norma;</p> <p>2) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; si precisa tuttavia, che tale indice è stato concordato a suo tempo con la Regione e la Soprintendenza dopo il periodo di “Sperimentazione”;</p> <p>3) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; si precisa tuttavia, che la disciplina indicherà ad ogni modo ciò che è già implicito ovvero che i vani tecnici posti sotto le pedane delle piscine o delle vasche potranno essere coperti con materiale impermeabile: “<i>I vani</i>”</p>	ZONA 88 e 89	39382	28/10/2013

	<p><i>tecnici delle piscine, ubicati sotto la pedana, potranno essere ricoperti con materiale impermeabile tipo PVC sormontato da legno per conservare comunque l'aspetto naturale dei luoghi.</i>”;Pare inoltre doveroso precisare che tutte le altre apparecchiature tecniche allocate in modo verticale dovranno necessariamente trovare spazio all’interno dei depositi già autorizzati;</p> <p>4) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; peraltro una soluzione diversa rispetto a quella prospettata potrà essere individuata nel nuovo piano dell'Arenile di prossima formazione (2015);</p> <p>5) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; peraltro una soluzione diversa rispetto a quella in atto potrà essere prospettata nel nuovo piano dell'arenile di prossima formazione (2015);</p> <p>6) Non pertinente in quanto non oggetto della presente variazione; il rispetto del rapporto tra superficie pavimentata preesistente e quella di progetto è peraltro una costante che viene posta come criterio ordinatore dai vari Enti per riconoscere il decremento delle superfici permeabili sull'arenile</p> <p>7) E' respinta in quanto si superebbe la superficie coperta max. ammissibile; si rammenta però che la IV° Variante riserva la quota complessiva di mq. 300, che l'A.C. annualmente può destinare a progetti di particolare valenza turistica, che potrebbero anche essere destinati ad un solo operatore;</p>			
<p>13</p>	<p>CALLEGARIS NADIA; GALLI PAOLA. Chiede:</p> <p>1) Per pergolati e portici già regolarmente autorizzati si chiede di poterli tamponare con strutture leggere;</p> <p>2) si chiede la possibilità di riunire la superficie complessiva delle insegne autorizzate anche in un'unica insegna;</p> <p>3) si chiede la possibilità di mantenere in sito gli elementi portanti delle verande invernali per poterli usare in estate per l'ombreggiamento estivo aperto ai lati;</p> <p>Controdeduzioni:</p> <p>1) E' respinta in quanto già con la III Variante al PPA veniva prevista per tutti i Bar insistenti sull'arenile con licenza annuale di poter realizzare un veranda aggiuntiva, previo accordo col bagnino, di 30 mq. Vedi art. 12.2, 18° comma delle NTA vigenti.</p> <p>2) E' parzialmente accolta in quanto è già possibile ad esclusione del conteggio nella superficie complessiva delle insegne storiche degli Hotel (non avrebbe senso);</p> <p>3) E' respinta in quanto costituisce un preciso obiettivo di pianificazione quello di consentire attrezzature temporanee e stagionali non oltre il residuo delle superfici coperte ammissibili</p>	<p>Bar Kiki Beach e ZONA 32; Bar ONDA BLU;</p>	<p>39383</p>	<p>28/10/2013</p>

	derivante dal plafond per i limiti imposti dal PTCP (-10% delle Superfici coperte complessive). L'obiettivo per la stagione invernale è quella non tanto di premiare una pluralità di operatori ma colui/coloro che in termini concorrenziali producano un evento che assorbe in se la suddetta quota e caratterizza la stagione;			
14	<p>UFFICIO PIANIFICAZIONE DEMANIALE</p> <p>Chiede:</p> <p>Si chiede di apportare le seguenti modifiche grafiche per errore materiale:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Tav. 13 B : togliere la previsione di adeguamento al PPA (retino verde) per il Bar CAVALLUCCIO MARINO; 2) Tav. 18bis : la tavola contiene disegni a diverse scale per cui si è incorsi in errore quotando la tipologia del modulo a servizi sulle spiagge libere, pertanto si chiede di riportare correttamente le quote del modulo proposto; <p>Si chiede inoltre di apportare le seguenti modifiche normative corrispondenti agli errori materiali;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Elab. 16 correggere alcuni conteggi; 4) All. "D" punto 14: dopo ultimo capoverso aggiungere: "i manufatti preesistenti sono suscettibili unicamente di interventi di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria. E' in ogni caso vietato qualunque aumento di superficie, modifica dell'area di sedime, nonché la realizzazione di piani interrati; è invece consentita l'utilizzazione come terrazze scoperte ed aperte al pubblico dei solai di copertura dei manufatti esistenti, fermo restando il divieto di coperture e tamponature degli stessi anche con strutture leggere ed amovibili." Dalle NTA (era stato detto di averlo già spostato ma non era così); 5) All. "D" al punto 12 invertire il secondo e il terzo capoverso; 6) All'art. 12.2 pannelli frangivento sostituire il refuso di: "1.60" con "1.70" 7) Che il bagno per disabili venga portato da mq. 3.24 a una superficie complessiva di mq. 4.00. 8) All'Art. 13 ultimo comma integrare la norma variata con una disposizione transitoria che consenta l'espletamento delle attività per la stagione estiva 2014 nelle more dell'espletamento delle procedure di gara; 9) All' art. 9 precisare che dalle gare ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei servizi alle associazioni sportive è esclusa l'area destinata a "verde" (privato) nel sottoambito delle aree gravitanti. <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) E' accolta; 2) E' accolta; 3) E' accolta; 4) E' accolta; 	Generale		28/10/2013

	<p>5) E' accolta; 6) E' accolta; 7) E' accolta; 8) E' accolta; 9) E' accolta;</p>			
15	<p>BRUNO BIANCHINI Presidente ASSOCIAZIONE ALBERGATORI DI RICCIONE</p> <p>Chiede:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) creazione, all'interno del piano dell'arenile, di una fascia di rispetto di almeno m.3 parallela all'attuale lungomare, dentro il confine demaniale per formazione di futura passeggiata pedonale e creazione di pista ciclabile in luogo dell'attuale carreggiata o passeggiata (come da schema progettuale); 2) di prevedere che il rifacimento dei "Lungomare" prosegua a nord: fino a Piazz.le Azzarita prima e fino al Marano poi in continuità con quelli realizzati ultimamente; <p>Controdeduzioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Non pertinente: si prende atto delle progettualità prodotte anche per la futura revisione del PSC (comportando a variante a tale strumento) e del piano dell'arenile (che dovrà essere formato per la scadenza del vigente strumento fissata al 2015); 2) Non pertinente per le motivazioni sopra espresse; 	Generale	42408	19/11/2013